



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2023/0000023
Prot. RM/2023/0002916
del 12/10/2023

ORDINANZA COMMISSARIALE

Oggetto: autorizzazione all'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento AMA di Viale dei Romagnoli, 1167 Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito "PNRR"), di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo DPR del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
 - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- al comma 2, prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, " *il Commissario Straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*".

Vista

la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del "Pacchetto per l'Economia Circolare" che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.

Visto

il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata Direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE.

Visto

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*".

Vista

la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii che, nel disciplinare la Gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il "rifiuto" come "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi*", prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*).

Visto

il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".

Vista

la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Visto

il Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

Vista

la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante "*Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*" del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Vista

La Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121.

Viste

Le Direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Vista

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le "*Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*".

Visto

il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di "*tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP*" (*persistent organic pollutants*).

Visto

il Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Viste

La Delibera SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvare delle "*Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della*



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006" e la Delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", integrate con il Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per l'Economia Circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee Guida stesse, il sotto paragrafo denominato "3.5.9 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha disposto l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

con Deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale n. 210/2023 prot. NA/14782 del 28.06.2023, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 228 del 28.06.2023.

Considerato che

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2", con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta ancora inutilizzabile e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

ciò ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa della chiusura definitiva dell'impianto di TMB di AMA SpA sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018;

tale situazione impiantistica ha determinato l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza e tritovagliatura;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 2", il Commissario Straordinario ha adottato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50 del 17.05.2022, l'Ordinanza n. 1 del 16.06.2022, per l'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20 03 01), nei siti di AMA SpA di Ponte Malnome e di V.le dei Romagnoli, 1167, successivamente prorogata con Ordinanza n. 4 del 12/08/2022;

le attività di tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato risultano funzionali e strategiche al corretto avvio a recupero di tale frazione di rifiuti presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di giacenza dei rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta, in vista del completamento dell'impiantistica prevista dal Piano di gestione dei Rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario Straordinario con la su richiamata Ordinanza n. 7/2022;

AMA SpA, al fine di far fronte alla fragilità impiantistica sopra richiamata ed evitare situazioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha individuato ulteriori spazi per il trattamento dei rifiuti urbani sul territorio nazionale ed estero per i quali si rendono necessari siti di trasbordo/trasferenza e tritovagliatura situati nel territorio di Roma Capitale a supporto della logistica dei flussi in grado di soddisfare le esigenze operative;

in questa ottica, AMA SpA, con nota prot. n. 0154492.U del 16/12/2022, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario con il n. RM/264 del 18/12/2022, ha richiesto, limitatamente al sito in uso ad AMA di V.le dei Romagnoli, 1167 - Roma, l'autorizzazione per attività di tritovagliatura e pressofilmatura di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01).

Considerato, altresì, che

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30/04/2015, è stata rilasciata ad AMA SpA, con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma, l'Autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

con successiva Determinazione Dirigenziale - n. G15334 del 10/12/2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad AMA SpA, l'Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad AMA SpA di V.le dei Romagnoli 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata Determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 864 del 9/12/2014 recante *"Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i."*

con Ordinanza n. 2 del 19/01/2023 il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni, nella Legge n. 91/ 2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad AMA SpA di V.le dei Romagnoli, 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da AMA SpA con la sopracitata nota prot. n. 0154492.U del 16/12/2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a 180 giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;

con il medesimo atto il Commissario Straordinario ha ordinato, altresì, che nel suddetto periodo di 180 giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10/01/2023, dovrà essere inviata da parte di AMA SpA la richiesta per l'avvio del procedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso per le operazioni di tritovagliatura già in essere;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

AMA SpA, con nota prot. n. 124649 del 10/08/2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181, ha trasmesso l'istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad AMA SpA in V.le dei Romagnoli, 1167 Roma, corredata della relativa documentazione progettuale.

Atteso che

il Commissario Straordinario, ai sensi del più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 50/2022, con Ordinanza n. 7 del 1/12/2022, ha approvato il Piano di Gestione Rifiuti di Roma Capitale (PGRRC);

il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 8 del 1 dicembre 2022, ha avviato le attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dando contestualmente disposizione a Roma Capitale di indire una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del medesimo impianto.

Rilevato che

nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA SpA;

l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario.

Ritenuto necessario

pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 04/10/2023 prot. RM/2023/2757 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario Straordinario in data 10/10/2023 al n. RM/2023/2846.

per le motivazioni fin qui esposte e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica



ORDINA

- 1) la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA SpA in Viale dei Romagnoli, 1167, in Roma, già autorizzate con Ordinanza commissariale n. 2 del 19/01/2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, che qui di seguito integralmente si riportano:
 - a. capacità di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 600 t/giorno;
 - b. quantitativo massimo annuale trattabile fino a 120.000 tonnellate;
 - c. introduzione di ulteriori due macchinari per la tritovagliatura, un trituratore mobile e un vaglio a tamburo mobile rispetto a quelli autorizzati con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015;
 - d. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del sovravoglio prodotto dalle attività di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una pressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di entrambi i gruppi di tritovagliatura;
 - e. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del sottovaglio prodotto dalle attività di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una pressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di uno dei due gruppi di tritovagliatura ed indiretto per il restante;
 - f. stoccaggio delle frazioni imballate, in opportune aree di stoccaggio all'interno dello stesso capannone, così da creare un deposito "polmone" quale modalità gestionale alternativa alle contestuali attività di processamento del rifiuto in ingresso e conferimento nei mezzi adibiti al trasporto presso gli impianti di destino;
 - g. possibilità di avvio a recupero di una o di entrambe le frazioni direttamente sfuse in caso di avaria dei sistemi di pressofilmatura e/o in caso di invio a impianti di destino che ricevano o gestiscano il materiale in modalità sfusa;
- 2) ad AMA SpA di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato "C" parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente Ordinanza, che di seguito si riportano:
 - a) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno avvenire con le modalità e nelle aree riportate nella documentazione tecnica allegata all'Ordinanza n. 2 del 19/01/2023, quale parte integrante e sostanziale;
 - b) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi riportati nella tabella del par. 8 della Relazione Tecnica allegata all'Ordinanza n. 2 del 19/01/2023, quale parte integrante e sostanziale;
 - c) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - d) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti in ingresso dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
 - e) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonché tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della normativa tecnica di settore;
 - f) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;



- g) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente Ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario Straordinario;
- h) le aree delle operazioni di tritovagliatura e di stoccaggio dei rifiuti dopo trattamento dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
- i) le aree di transito dei mezzi e le relative vie d'accesso dovranno essere delimitate e ben individuate tramite adeguata cartellonistica;
- j) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti, nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
- k) le aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
- l) le superfici delle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- m) le superfici delle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- n) i reflui liquidi intercettati dalla rete di raccolta all'interno del capannone in cui è prevista l'attività di gestione dei rifiuti e inviati al serbatoio di stoccaggio, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento;
- o) dovrà essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti;
- p) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato e in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- q) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
- r) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"; dovrà essere aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e s.m.i.;
- s) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- t) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura e di gestione rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;
- u) dovranno essere messe in atto tutte le misure volte al contenimento delle emissioni di polveri, anche tramite sistemi di incapsulamento degli impianti;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

v) dovranno essere estese le garanzie finanziarie già prestate per l'impianto esistente, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.

DISPONE

- 1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei Rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario Straordinario con la su richiamata Ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo necessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attività di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA SpA prot. n. 124649 del 10/08/2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181;
- 2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) la notifica della presente Ordinanza ad AMA SpA, nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma;
- 4) di pubblicare integralmente la presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica

Prof. Roberto Gualtieri